

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27319 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI
Data Udienza: 26/06/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Gambarara Pier Luigi, nato a Urbino il 29/02/1964,
avverso la ordinanza del 10/10/2025 della Corte di appello di Ancona;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza datata 10 ottobre 2025, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava le istanze presentate da Pier Luigi Gambarara e dirette ad ottenere: 1) la revoca della confisca del diritto di abitazione insistente sulle unità immobiliari catastalmente identificate al foglio 164, particella 736, subalterni 7 e 19, disposta con decreto di esecuzione del 24/04/2024; 2) la revoca della confisca dei beni, diversi dalle tre unità immobiliari alienate il 27/07/2017, non ricompresi nel decreto di sequestro e nella sentenza della Corte di appello del 22/12/2022 e, in subordine, la liberazione dei beni per un valore pari ad euro 64.194,00, rappresentante la differenza tra il valore del profitto del reato e il valore di tutti i beni appresi in

sede esecutiva.

2. Avverso l'indicata sentenza, Pier Luigi Gambarara, a mezzo dei difensori di fiducia, avvocati Mara Sgaggi e Marcello Fagioli, entrambi del foro di Urbino, propone ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per omessa pronuncia su motivo decisivo e motivazione apparente in tema di confiscabilità del diritto di abitazione.

In sintesi, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla censura difensiva relativa alla non confiscabilità del diritto di abitazione, precisando che a) il diritto di abitazione è incedibile e sottratto a forme di aggressione esecutiva, b) esso costituisce un diritto reale limitato autonomo, non assimilabile al diritto di proprietà, c) non può essere oggetto di esecuzione forzata e, quindi, neppure di confisca diretta in assenza di espressa previsione normativa.

Aggiunge che la confisca, anche per equivalente, incontra i limiti strutturali dei diritti patrimoniali aggredibili e non può estendersi a situazioni giuridiche sottratte alla garanzia patrimoniale, come il diritto di abitazione che si colloca tra le situazioni giuridiche caratterizzate da una intrinseca resistenza all'aggressione esecutiva.

2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, per illegittima applicazione della confisca per equivalente a beni estranei al titolo ed eccedenza rispetto al profitto accertato.

2.2.1. In sintesi, lamenta la difesa la violazione del principio di sussidiarietà della confisca per equivalente, poiché, nonostante i tre immobili costituenti il profitto diretto del reato e oggetto di confisca diretta, il giudice dell'esecuzione ha disposto l'applicazione della confisca per equivalente su ulteriori cespiti, in difetto del previo accertamento della impossibilità, anche solo parziale, di procedere alla confisca in via diretta.

2.2.2. La difesa si duole, inoltre, dell'avvenuta estensione della misura ablativa a beni ulteriori non indicati nella sentenza di condanna divenuta definitiva.

2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, nonché contraddittorietà della motivazione e motivazione meramente apparente.

In sintesi, deduce la difesa che la Corte territoriale, dopo aver affermato la

possibilità della confisca diretta, con conseguente indebita apprensione di beni estranei, ha giustificato l'operato esecutivo in base alla previsione della confisca per equivalente, senza chiarire perché, nel caso concreto, la confisca diretta non fosse possibile, neppure in parte, dunque omettendo qualsivoglia indicazione sui criteri seguiti per ritenere incapiente il patrimonio aggredibile in via diretta, nonché sulle verifiche concretamente svolte in ordine alla reperibilità e sufficienza dei beni costituenti profitto del reato e sul rapporto quantitativo tra profitto e beni sottoposti a confisca.

2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia, in subordine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, per illegittimo rigetto della richiesta di restituzione dell'eccedenza rispetto al profitto confiscabile.

In sintesi, lamenta la difesa che la Corte territoriale, oltre a non aver fornito alcuna adeguata giustificazione sulla estensione della confisca per equivalente anche a beni estranei al profitto del reato, non ha fornito alcuna adeguata giustificazione sullo scostamento per eccesso tra il valore dei beni ablati, euro 733.798,00, ed il valore del profitto del reato, euro 669.603,20, eccedenza di cui era stata richiesta la restituzione.

3. E' pervenuta memoria degli avvocati Mara Sgaggi e Marcello Fagioli, difensori di fiducia del ricorrente, con la quale si insiste sull'accoglimento del ricorso, ribadendo le argomentazioni del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, sui quali la Procura generale ha formulato richiesta di accoglimento, e puntualizzando, quanto al primo motivo, che la doglianza era incentrata non sulla problematica della impignorabilità e non confiscabilità della prima casa ex art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973, bensì sulla non confiscabilità del solo diritto di abitazione che il ricorrente si era riservato sul bene donato alla moglie, dal momento che: a) il diritto di abitazione è incedibile ed inespropriabile, b) non è ipotecabile, c) non può formare oggetto di esecuzione forzata e, dunque, neppure di confisca, come peraltro affermato dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, nonché dagli orientamenti della Corte EDU che limitano la compressione di tale diritto a ipotesi eccezionali, precipuamente connesse a reati di criminalità organizzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Diversamente da quanto rappresentato in ricorso il diritto di abitazione non si sottrae alla confisca penale. Sez. 1, n. 627 del 17/12/2025, dep. 2026, ha

affermato, infatti, in materia di confisca di prevenzione, che la tesi che fa leva sul diritto di abitazione, quale diritto fondamentale ed inviolabile del proposto, che andrebbe assicurato in qualunque momento del procedimento di prevenzione trascura il tenore letterale dell'art. 21 d.lgs. n. 159 del 2011, che prevede espressamente, nel caso in cui il sequestro di prevenzione abbia ad oggetto immobili, l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e lo sgombero, anche nel caso in cui sia occupato dal proposto, trattandosi di soggetto che, a seguito del sequestro, è privo di titolo. Essa, inoltre, confligge con la ratio del sequestro di prevenzione, che, salva la possibilità di assegnazione del bene immobile al proposto che versa in stato di bisogno, legittima sempre l'estromissione del proposto e la sottrazione del bene sequestrato in quanto ritenuto di provenienza illecita. La Corte conclude, pertanto, nel senso che il Tribunale aveva correttamente ritenuto incompatibile con il quadro normativo la prospettazione di un diritto di abitazione del proposto, intangibile e destinato a prevalere sulla pretesa statale di ablazione dei beni illecitamente acquisiti.

Ciò che, invece, non è espropriabile, nei confronti del debitore erariale, ai sensi dell'art. 76, comma 1, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come correttamente messo in evidenza dalla ordinanza impugnata, è l'unico immobile di proprietà, non di lusso, adibito a propria residenza anagrafica.

L'esclusione non è, dunque, operativa per la "prima casa" del debitore, che non sia anche l'unico immobile del debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, dep. 2020, Piscopo, Rv. 278275, in fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell'abitazione dell'indagato, quale profitto del delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74; Sez. 5, n. 48616 del 20/09/2018, Rv. 274145, in motivazione la Corte ha precisato che tale previsione non costituisce una regola generale che altrimenti sottrarrebbe a qualsiasi procedura esecutiva civile e a qualsiasi vincolo di natura penale la prima abitazione; v. anche Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021, Rossi, Rv. 282022, in fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell'abitazione dell'indagato, quale profitto del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000).

Nel caso in esame, la Corte di appello, sul presupposto che le unità immobiliari attinte dalla confisca non costituivano l'unico immobile di proprietà del ricorrente, ha correttamente escluso l'applicabilità dei limiti di cui all'art. 76, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 602 del 1973.

2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, a più riprese, che il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, tenuto conto che il debitore, ex art. 2740 cod. civ., risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Tomasi, Rv. 265843; Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013, Abrusci, Rv. 256850), sul presupposto che l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato (Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251077), avendo il legislatore, con l'incriminazione della condotta descritta nell'art. 11, inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario (Sez. 3, n. 41721 del 04/07/2024, Torino, Rv. 287181), in coerenza con la struttura del reato, di pericolo concreto, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti, idonei a pregiudicare – secondo un giudizio ex ante – l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di Tullio, cit.; Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi, Rv. 267648).

La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 2297 del 22/12/2022, nel ribaltare la pronuncia liberatoria di primo grado, si è allineata, richiamandoli, ai predetti principi e ha disposto la confisca diretta dei beni costituenti il profitto del reato, ovverosia dei beni immobili tutti siti nel comune di Urbino e ceduti fraudolentemente a titolo gratuito dal ricorrente, con atti di donazione in data 12/07/2017, in favore della nipote Alessandra Gambarara, della moglie Nadia Cironi e del figlio Luca Gambarara, disponendo anche la confisca per equivalente di ulteriori beni, mobili o immobili, nella disponibilità di Pierluigi Gambarara, fino alla concorrenza del valore di euro 669.603,40, ma solo qualora la confisca diretta dei beni immobili oggetto di trasferimento gratuito nei confronti della nipote, della moglie e del figlio non fosse stata possibile in tutto o in parte (il decreto di sequestro preventivo esemplifica casi di impossibilità nella sopravvenuta vendita a terzi o nel loro perimento). Detti immobili, compiutamente indicati nel capo di imputazione della sentenza irrevocabile n. 2297 del 22/12/2022, già oggetto di sequestro preventivo con decreto del G.I.P. del Tribunale di Urbino del 04/01/2019, richiamato nel dispositivo del predetto

giudicato, hanno costituito oggetto del decreto di esecuzione della confisca diretta emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Ancona del 24/04/2024.

La giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, sia pure transitoriamente, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili per qualsiasi ragione (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646), proprio perché la confisca per equivalente ha carattere sussidiario ed eventuale, potendo essere eseguita solo nel caso in cui la confisca diretta, in tutto o in parte, non sia possibile.

Nel caso in esame, non è dato sapere l'esito della esecuzione della confisca diretta nei confronti dei beni immobili oggetto di trasferimento gratuito fraudolento da parte del ricorrente; invero, solo l'accertata impossibilità dell'esecuzione di tale confisca è il presupposto della confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 de 2000, la cui applicazione, pertanto, è del tutto ipotetica ed eventuale, acquistando concretezza nella ipotesi della impossibilità parziale o totale della confisca diretta.

2.2. Tanto premesso, la motivazione dell'ordinanza impugnata è evidentemente contraddittoria, perché, dopo aver dato correttamente atto della sussidiarietà della confisca per equivalente, affermando che era ben possibile, nel caso in esame, la confisca diretta dei beni costituenti profitto del reato, senza necessità di procedere alla confisca di beni non contemplati nel titolo esecutivo (vale a dire nel dispositivo della sentenza della Corte d appello di Ancona n. 2297 del 22/12/2022), ha poi affermato che era stata data corretta esecuzione alla confisca per equivalente. In tal modo, la Corte territoriale non si è attenuta ai principi di legittimità sopra richiamati, accertando previamente in modo chiaro quale fosse stato l'esito della confisca diretta: se, invero, la confisca diretta sui beni immobili indicati nel titolo esecutivo fosse stata eseguita in modo conforme al titolo, non sarebbe sorta la necessità di ricorrere alla confisca per equivalente; nel diverso caso, in cui la confisca diretta dei predetti immobili non fosse stata possibile in tutto o in parte, si sarebbe allora reso necessario procedere alla confisca per equivalente di ulteriori beni mobili o immobili del ricorrente fino alla concorrenza del complessivo importo indicato nel titolo esecutivo.

2.3. La motivazione dell'ordinanza impugnata è anche errata nella parte in cui ha fatto improprio riferimento al principio - affermato al fine di evitare casi di manifesta ed inaccettabile sproporzione in cui l'importo complessivo dei beni oggetto delle condotte distrattive o dissipative assuma dimensioni notevolmente superiori al debito tributario accertato - secondo cui l'importo del profitto del

delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all'art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. cit. (Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024, Birindelli, Rv. 286833).

Nel caso in esame, infatti, in cui il titolo esecutivo contempla la confisca diretta di beni immobili fraudolentemente ceduti dal ricorrente a titolo gratuito in favore di congiunti, il principio di legittimità richiamato dalla Corte territoriale evidentemente non è applicabile, non essendosi manifestata, in sede di cognizione, la necessità di rendere proporzionato il valore dei beni oggetto del sequestro preordinato alla confisca, prima, e dei beni oggetto di confisca, poi, al valore del debito tributario, cosicché il meccanismo operativo da seguire nel caso in esame è quello già descritto nel paragrafo 2.2., ovvero: la confisca diretta dei beni immobili prevista dal titolo esecutivo, che, se possibile, esaurirà l'esecuzione; ove la confisca diretta non fosse, invece, possibile, in tutto o in parte, dovrà allora procedersi alla confisca per equivalente fino al complessivo importo di euro 669.603,40 indicato nel titolo esecutivo, che rappresenta il valore dei beni sottratti alla riscossione coattiva (v. penultima pagina della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 2297 del 22/12/2022), dovendosi su quest'ultimo punto ricordare che l'ablazione definitiva non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa, poiché altrimenti si realizzerebbe un'inammissibile duplicazione sanzionatoria (cfr. Sez. 5, n. 32018, dep. 2019, Lascharache, Rv. 277251; Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Tomasi Canovo, Rv. 265843; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409).

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia che si atterrà ai principi di diritto richiamati nel precedente paragrafo.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così è deciso, 26/06/2026

Il Consigliere estensore